



CONVENZIONE

TRA

PROVINCIA DI TREVISO

E

COMUNE DI RESANA

Contributo per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità che interessino la rete viaria provinciale.

ANNO DI RIFERIMENTO 2020

**CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI TREVISO
E COMUNE DI RESANA
PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER COFINAZIAMENTO
INTERVENTO SU S.P. 19 “di Vedelago”
PER REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP19 E VIA DELLA FORNACE**

L'anno 2019, oggi 01 del mese di Ottobre, tra:

- la PROVINCIA DI TREVISO per la quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza il Sig. STEFANO MARCON, nato a Castelfranco V.to (TV) il 14/05/1968, nella sua qualità di Presidente della Provincia di Treviso pro-tempore, con sede in Treviso, via Cal di Breda n. 116, codice fiscale 80008870265;
- il Comune di RESANA (TV), per il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza, il Sig. STEFANO BOSA nato a Castelfranco V.to (TV) il 06/07/1972 nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, codice fiscale 81000610261;

premessi che:

- il presente atto costituisce “accordo amministrativo” tra i soggetti sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, e come tale è esente da imposta di registro, risulta esente da bollo in applicazione dell'art. 16, tab. allegato “B” del DPR 26/10/1972 n. 642, ed è sottoscritto in modalità digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005;
- con decreto n. 79 prot. 23996 del 15/04/2019 il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Treviso ha promosso un bando per l'assegnazione di contributi a favore dei Comuni del territorio della Marca Trevigiana che intendano realizzare a propria cura interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse alla loro funzionalità che interessino la rete viaria provinciale, al fine di migliorarne il livello di servizio;
- il bando prevede che la concessione del contributo per la realizzazione dell'intervento sulla viabilità provinciale sia regolata da Convenzione da sottoscrivere tra la Provincia di Treviso e Comune assegnatario;
- il Presidente della Provincia di Treviso, con decreto n. 127 prot. 40310 del 25/06/2019, ha approvato la graduatoria delle Amministrazioni Comunali concorrenti e definito i relativi contributi provinciali assegnati per le annualità 2019 e 2020, compatibilmente con le risorse economiche destinate dal bilancio provinciale;

- il Comune di RESANA rientra nella graduatoria dei beneficiari di contributo, i lavori di manutenzione straordinaria che intende eseguire riguardano la SP 19 “di Vedelago” e sono così riassumibili: realizzazione rotatoria tra SP19 e Via della Fornace;
- la Provincia di TREVISO ha definito di concorrere all’opera con un contributo di € 195.000,00 (euro centonovantacinquemila/00);
- l’importo totale preventivato per la realizzazione dell’intervento (desumibile dal quadro economico) ammonta a complessivi € 390.000,00 (somme A+B), di cui € 195.000,00 per contributo a carico della Provincia di Treviso, la parte rimanente, pari ad € 195.000,00, resta pertanto a carico del Comune di RESANA;

Tutto ciò premesso e considerato si concorda quanto segue.

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

La Provincia di TREVISO, in seguito denominata “Provincia”, e il Comune di RESANA, in seguito denominato “Comune”, convengono di procedere, in base alle norme che seguono, alla conclusione di una Convenzione, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., che regoli la corresponsione del contributo provinciale a favore del Comune attuatore dell’intervento di “manutenzione straordinaria a favore della mobilità e della sicurezza stradale”, su viabilità provinciale ricadente nel territorio comunale, denominato: realizzazione rotatoria tra SP19 e Via della Fornace.

ART. 3

I soggetti firmatari della presente Convenzione, al fine della sua attuazione, convengono di procedere come segue:

- il Comune si impegna a:
 - redigere le fasi di progettazione necessarie, acquisire i prescritti pareri e adeguare il progetto alle prescrizioni ottenute, approvare la variante urbanistica (qualora necessaria), affidare e seguire l’esecuzione dei lavori sino al collaudo, mantenere il tratto stradale interessato dai lavori sino alla consegna dell’opera, provvedere preliminarmente all’esproprio di eventuali aree necessarie per la realizzazione dell’intervento, accorpate al “demanio stradale” le aree acquisite (espletando la relativa voltura catastale);
 - stanziare la rimanente somma necessaria per realizzare l’opera, al netto del cofinanziamento Provinciale secondo le modalità ed i tempi indicati dall’allegato “cronoprogramma di esecuzione dell’opera”, con relativo piano di spesa associato;
- la Provincia si impegna a cofinanziare l’intervento, di cui al precedente punto, per l’importo di € 195.000,00 (euro centonovantacinquemila/00), salvo riduzione della cifra a saldo secondo quanto di seguito stabilito, qualunque sia il costo finale dell’opera.

Eventuali economie conseguenti all’appalto potranno essere reimpiegate nell’intervento su richiesta del Comune, previa approvazione da parte del competente ufficio provinciale.

Il mancato reimpiego delle economie di gara darà luogo alla riduzione del cofinanziamento provinciale in misura proporzionale alla spesa complessivamente sostenuta.

Il suddetto cofinanziamento sarà erogato secondo le modalità riportate al successivo art. 6.

Il cofinanziamento provinciale sarà messo a disposizione del Comune entro 60 gg dalla richiesta, fatta salva la disponibilità a bilancio in base ai flussi di cassa presenti nel capitolo dei contributi ai Comuni.

ART. 4

Le opere verranno realizzate sulla base del progetto esecutivo (o definitivo-esecutivo), alla cui redazione provvederà il Comune. Per l'approvazione del progetto il Comune, al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni ed approvazioni prescritti dalle norme vigenti, potrà convocare una Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, cui parteciperanno tutti gli Enti ed Organi tenuti ad esprimersi sul progetto stesso.

Le procedure di affidamento degli incarichi professionali e degli appalti dovranno essere espletate dal Comune secondo le norme vigenti in materia, anche affidandosi ad una Stazione Unica Appaltante.

Il collaudo dei lavori (o certificato di regolare esecuzione), anche in corso d'opera, sarà effettuato secondo le norme vigenti in materia alla presenza di personale tecnico della Provincia.

Ogni onorario a professionisti incaricati dal Comune dovrà essere ricompreso nei fondi per la realizzazione delle opere.

La Provincia rimarrà estranea a qualsiasi danno che potrebbero subire terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività ad essa connesse, rimanendo espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere.

ART. 5

Il Comune dovrà far pervenire alla Provincia entro Dicembre 2020 il progetto che sarà oggetto di appalto (progetto completo a base di gara), con il relativo atto amministrativo di approvazione e di copertura della spesa eccedente il contributo provinciale, a pena di decadenza del contributo stesso assegnato.

ART. 6

Il Comune, una volta sottoscritto il contratto di appalto con la Ditta che eseguirà i lavori, richiederà alla Provincia l'erogazione della prima rata del cofinanziamento pari al 70% del contributo riconosciuto.

Il saldo del restante 30% del contributo sarà disposto a lavori ultimati e collaudati, su richiesta del Comune alla quale sarà allegata la relazione acclarante le spese sostenute, completa delle relative attestazioni di pagamento, nel rispetto delle tempistiche previste al successivo art. 9, mediante accreditamento dei fondi al Comune stesso, su iniziativa del competente Settore Viabilità - Ufficio Programmazione e autorizzazioni viabilità.

Le somme verranno versate secondo le norme in materia di realizzazione di opere pubbliche e comunque con riferimento all'importo ritenuto ammissibile a finanziamento.

L'erogazione del saldo è inoltre subordinata, in caso di espropri, alla dimostrazione (con visura catastale) di avvenuto accorpamento al "demanio stradale" delle aree di terzi interessate dall'opera.

La cifra a saldo verrà erogata per l'intera somma dovuta qualora l'importo delle spese sostenute risulti pari o superiore all'importo complessivo dell'intervento indicato nelle premesse della presente convenzione (valutato l'eventuale utilizzo accordato delle economie di appalto), diversamente si provvederà alla riduzione della cifra a saldo in misura proporzionale all'incidenza del contributo concesso in relazione alle economie riscontrate.

L'esecuzione di maggiori lavori o il pagamento di compensi aggiuntivi restano pertanto a carico del soggetto realizzatore.

ART. 7

Le varianti al progetto definitivo-esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Provincia, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa.

Rimane in capo alla Amministrazione aggiudicataria ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici e a quanto disposto dalle norme in materia di lavori pubblici.

ART. 8

Il Comune (attraverso il Rup designato) è obbligato a notificare tramite pec, con cadenza semestrale, al Settore Viabilità - Ufficio Programmazione e autorizzazioni viabilità (protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it) in merito a:

- a) attuazione dell'intervento: progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- b) eventuali criticità.

Il Comune si impegna inoltre a fornire tempestivamente le seguenti notizie-documenti:

1. eventuali aggiornamenti del "cronoprogramma di esecuzione dell'opera", con relativo piano di spesa associato, documento allegato alla presente convenzione;
2. nominativo e recapito del Rup dell'opera;
3. nominativo e recapito del coordinatore della sicurezza in esecuzione;
4. nominativo e recapito del direttore dei lavori - collaudatore;
5. data di inizio procedure di affidamento-aggiudicazione lavori;
6. copia del contratto sottoscritto;
7. nominativo e recapito del direttore di cantiere;
8. data di inizio dei lavori;
9. data di ultimazione dei lavori;
10. certificato regolare esecuzione o collaudo;
11. dimostrazione di avvenuto accorpamento al demanio delle aree di terzi interessate;
12. provvedimento comunale di approvazione della rendicontazione dell'opera e relativa relazione acclarante le spese sostenute, con annessa documentazione contabile giustificativa.

Il mancato rispetto nella presentazione di quanto sopra comporterà la mancata erogazione del saldo del contributo assegnato. Il saldo finale sarà erogato nella misura del restante 30% o per la cifra inferiore spettante, secondo quanto stabilito dalla presente convenzione, entro 60 giorni dalla comunicazione provinciale di avvenuto accertamento della cifra dovuta a saldo.

La Provincia - Settore Viabilità ha la facoltà di avviare, in qualsiasi momento, attività di controllo in loco al fine di verificare lo stato di realizzazione dell'intervento in conformità al progetto, al "cronoprogramma di esecuzione dell'opera" e alle relative scadenze previste di cui all'art. 9.

Il Comune è tenuto a far apporre sul cartello di cantiere la seguente dicitura "Lavori cofinanziati dalla Amministrazione Provinciale di Treviso" con l'indicazione degli estremi del provvedimento di concessione del contributo il relativo importo ed il logo.

ART. 9

Il termine ultimo per dare avvio alla procedura di affidamento-aggiudicazione dei lavori, per l'attuazione dell'intervento di cui all'art. 2, è stabilito entro giugno 2021, pena la revoca del contributo concesso.

La conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale, dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto con l'appaltatore.

Il mancato rispetto dei termini per la conclusione dei lavori comporterà la conseguente revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario.

Eventuali aggiornamenti del "cronoprogramma di esecuzione dell'opera" dovranno rispettare i termini indicati dalla presente Convenzione e dovranno essere trasmessi dal Comune agli atti della Provincia.

ART. 10

Il soggetto beneficiario deve attuare l'intervento entro i termini indicati all'art. 9.

Eventuali scostamenti dai suddetti termini, per motivi gravi ed imprevedibili, devono essere tempestivamente segnalati e debitamente motivati al Settore Viabilità, antecedentemente allo scadere degli stessi. Con decreto Presidenziale potrà essere accordata una proroga.

La mancata ultimazione dell'intervento nei termini indicati al precedente art. 9, qualora non preventivamente autorizzata, comporterà la perdita della quota parte di contributo non ancora utilizzata.

ART. 11

Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione si rinvia alle norme in materia di realizzazione di opere pubbliche.

ART. 12

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto saranno devolute agli organi di giurisdizione ordinaria. A tal fine è competente il Foro di Treviso.

È esclusa ogni responsabilità provinciale su controversie che dovessero insorgere fra soggetto attuatore e appaltatore.

ART. 13

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente, per divenire esecutiva, qualora non preventivamente approvata, dovrà essere ratificata dai rispettivi Organi competenti di Provincia e Comune.

Il presente atto è letto e approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Il “cronoprogramma di esecuzione dell'opera”, completo di piano finanziario e relativo piano di spesa associato, fa parte integrante della Convenzione.

Per la PROVINCIA DI TREVISO
Il Presidente STEFANO MARCON
(F.to digitalmente il 01/10/2019)

Per il Comune di RESANA
Il Sindaco STEFANO BOSA
(F.to digitalmente il 14/9/2019 rif. pec n. 8990)